

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INFORMATICI PER LA
MANUTENZIONE, ANCHE EVOLUTIVA, DI SVILUPPO SOFTWARE, ASSISTENZA
SPECIALISTICA E DI SUPPORTO AGLI UTENTI DEL SISTEMA UNICO DELLA
RISCOSSIONE
CIG 6364311B92**

tra

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, anche “**Agenzia**”), con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 codice fiscale e partita iva 13756881002, in persona del Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica e Procuratore speciale, Sig. Renato Scognamiglio, domiciliato per la carica ove sopra, all’uopo delegato;

e

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con sede legale in Roma, via San Martino della Battaglia, n. 56, codice fiscale 00967720285, partita iva 05724831002, in persona del Procuratore speciale, Sig. Roberto De Persio, giusta procura autenticata in data 12 aprile 2018 dal notaio in Roma dott. Alberto Vladimiro Capasso n. rep. 96397, domiciliato per la carica ove sopra, in qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese composto, oltre alla stessa, dalla mandante **Municipia S.p.A.** (già Engineering Tributi S.p.A.) con sede legale in Trento, Via Adriano Olivetti, n.7 codice fiscale e partita iva 01973900838 e dalla mandante **Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.A.**, con sede legale in Milano, Viale Monte Rosa n. 91, codice fiscale e partita iva 03230150967, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Alberto Vladimiro Capasso (rep. n. 96435-racc.n.39549) registrato presso Agenzia delle Entrate – Ufficio Roma 2 in data 19 aprile 2018 Serie IT n. 10633 (di seguito anche solo “**Fornitore**”)

Premesso

- che con Disposizione del Responsabile della Divisione Servizi Accentrati di Corporate n. 106 (prot. 2015/34153) del 7 agosto 2015, Equitalia ha avviato una procedura aperta - ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 - per l’acquisizione di servizi informatici per la manutenzione, anche evolutiva, di sviluppo software, assistenza specialistica e di supporto agli utenti del Sistema Unico della Riscossione, pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea n. S156 del 14 agosto 2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie speciale, n.97 del 19 agosto 2015;
- che all’esito del confronto concorrenziale all’uopo indetto, l’offerta presentata dal Fornitore è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
- che, pertanto, con provvedimento del Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica n. 91 (prot. 2016/68190) del 13 ottobre 2016, Equitalia ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore del Fornitore;
- che ai sensi dell’art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 (recante “Disposizioni

urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”), a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono state sciolte ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A. e che al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è stato istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate- Riscossione» il quale dalla medesima data è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 ed ha assunto la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.” (art. 1, comma 3);

- che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare le istanze di controllo volte ad accertare, in capo al Fornitore, il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38, D. Lgs. 163/2006, ivi comprese le Informative antimafia;
- che alla data odierna risulta accertato il possesso, in capo al Fornitore, solo di taluni requisiti generali prescritti dall’art. 38, D. Lgs. 163/2006, in quanto, pur in assenza di esiti negativi, alcune autorità/enti interpellati non hanno finora fornito riscontro alle istanze di controllo inoltrate;
- che il Contratto per l’affidamento dei servizi in oggetto sarà risolutivamente condizionato per il caso di accertata mancanza, anche in capo ad un solo componente del Raggruppamento temporaneo d’imprese, di uno o più requisiti di ordine generale di cui al precedente punto;
- che è decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui all’art. 11, comma 10 del D. lgs. n. 163/2006;
- che il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro 2.255.561,73 (euro duemilioniduecentocinquantacinquemilacinquecentosessantuno/73), emessa da [REDACTED], il [REDACTED] [REDACTED] e valida sino al rilascio del certificato di regolare esecuzione e una idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
 - Allegato 1 (Capitolato tecnico e relativi Allegati);
 - Allegato 2 (Offerta Tecnica del Fornitore);
 - Allegato 3 (Offerta Economica del Fornitore);
 - Allegato 4 (Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati).

2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
- contratto;
 - Capitolato tecnico;
 - Offerta del Fornitore;
 - Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Articolo 2

Oggetto

1. Con il presente contratto l'Agenzia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod.civ., affida al Fornitore, che accetta, l'appalto dei servizi di sviluppo e manutenzione del Sistema Esazione Tributi (d'ora in avanti anche solo "SET"), di proprietà dell'Agenzia per la riscossione dei tributi. I servizi consisteranno nelle prestazioni meglio descritte nel paragrafo 3 del Capitolato tecnico, allegato *sub* "1", di seguito riepilogate:
- A. Analisi del sistema e determinazione della baseline in FP (*focal point*);
 - B. Servizio di Application Management (AMS);
 - C. Servizio di Nuovi Sviluppi (NSS);
 - D. Assistenza specialistica (AS);
 - E. Supporto agli Utenti (RI).
2. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel Capitolato Tecnico allegato *sub* 1, nonché nell'Offerta Tecnica allegata *sub* 2, ove migliorativa.

Articolo 3

Durata

1. Il contratto avrà durata di 48 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione di cui all'art. 304 DPR 207/2010.

Articolo 4

Corrispettivi

1. I corrispettivi complessivi massimi spettanti al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto sono stabiliti nella misura complessiva di € 16.111.155,20 (euro sedicimilionicentoundicimilacentocinquantacinque/20) oltre IVA, di cui € 0,00 (euro zero,00) per oneri della sicurezza, come risultanti dall'elenco prezzi di cui all'offerta economica allegata *sub* 3.
2. Resta naturalmente inteso che il corrispettivo di cui al precedente comma 1, del presente articolo non vincola in alcun modo l'Agenzia alla richiesta di prestazioni minime determinate, non comportando, quindi, il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.

3. Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dal Fornitore.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Il corrispettivo sarà adeguato in conformità a quanto previsto dall'art. 115 del D. lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ivi richiamate.
6. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

Articolo 5

Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore

1. Il Fornitore eseguirà le prestazioni contrattuali in conformità alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico, nei relativi Allegati e nell'Offerta tecnica, ove migliorativa.
2. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a. impiegare, a cura e spese proprie, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del presente Contratto;
 - b. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, e atti a consentire all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle prescrizioni contrattuali;
 - c. ad eseguire le prestazioni contrattuali nel rispetto di tutte le indicazioni operative fornite dal Direttore dell'Esecuzione.
3. Le prestazioni da svolgersi presso le sedi dell'Agenzia dovranno essere eseguite senza recare intralci o interruzioni alle attività lavorative in atto.
4. L'accesso alle sedi dell'Agenzia da parte del personale del Fornitore è condizionato al rispetto di tutte le relative prescrizioni.
5. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
6. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.

7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.
10. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
11. Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte dell'Agenzia ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
12. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
13. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 6

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in

tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.
8. L'Agenzia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali dell'Agenzia medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Articolo 7

Penali

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, l'Agenzia potrà applicare nei confronti del Fornitore le penali previste nell'Allegato C "Indicatori di Qualità e Penali" al Capitolato tecnico.
2. Le penali saranno applicate con provvedimento del Responsabile del procedimento, il quale, su segnalazione del Direttore dell'esecuzione, procederà alla contestazione degli addebiti al Fornitore, al quale indicherà puntualmente la/le disposizione/i contrattuale/i violata/e, assegnando un termine

per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Valutate le controdeduzioni del Fornitore, il Responsabile del procedimento concluderà la propria istruttoria con un provvedimento motivato.

3. L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
4. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Agenzia di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.
5. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del corrispettivo contrattuale complessivo.
6. Si applica l'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 8

Fatturazione e modalità di pagamento

1. La fatturazione del corrispettivo avverrà con le modalità specificate al paragrafo 9.6 del Capitolato Tecnico, previa verifica da parte del Direttore dell'esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento delle rate, alla scadenza di ogni periodo di riferimento, il Direttore dell'esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la "Regolare Esecuzione" al Fornitore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo.
2. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni il Fornitore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Si applicano gli artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
4. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità l'Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
5. Le fatture, intestate ad Agenzia delle entrate-Riscossione, P. IVA 13756881002, Via Giuseppe Grezar, 14, Roma (00142), dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i..
6. Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare il "Codice Univoco Ufficio" UFQK7Y, nonché – nei campi facoltativi - il numero di CIG del presente contratto, nonché le informazioni che saranno comunicate dal Direttore dell' Esecuzione in fase di verifica di conformità, secondo le seguenti indicazioni: [Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5)]
 - "Riferimento Numero Linea della fattura" (2.1.5.1);

- “Numero Documento della Ricezione” (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare Esecuzione
 - “Data” (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione
 - “Numero linea della Ricezione” (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare esecuzione
 - “CIG” (2.1.5.7).
7. In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la fattura sarà restituita al Fornitore per le necessarie integrazioni.
8. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sui seguenti conti correnti:

[omissis]

Il Fornitore dichiara che i predetti conti correnti sono appositamente dedicati alle commesse pubbliche.

9. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:

[omissis]

10. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo. Le fatture emesse nei confronti dell’Agenzia, comprensive di IVA, dovranno necessariamente contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale nuovo regime, al Fornitore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata dall’Agenzia direttamente all’Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale.
11. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010.
12. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
13. L’Agenzia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare all’Agenzia copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
14. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dall’Agenzia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una

violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, l'Agenzia provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

15. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili all'Agenzia, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
16. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l'Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00). In caso di esito positivo della predetta verifica, l'Agenzia - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

Articolo 9

Recesso

1. L'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, senza necessità di giustificazioni, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla data di operatività del recesso stesso.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalle comunicazioni di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno all'Agenzia.
3. In caso di recesso dell'Agenzia, il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, nonché ad un indennizzo da concordarsi tra le Parti, tenuto conto delle spese sostenute, dei servizi già eseguiti e del mancato guadagno del Fornitore, che comunque non potrà essere superiore all'1% (uno per cento) del corrispettivo complessivo residuante tra la data di efficacia del recesso e la data di scadenza del Contratto.
4. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso delle spese.

Articolo 10

Recesso per giusta causa

1. L'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal presente Contratto al verificarsi di una giusta causa, dandone comunicazione al Fornitore, a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata.
2. Per giusta causa deve intendersi il verificarsi in capo al Fornitore di un evento quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - i) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero l'assoggettamento

alle misure previste dalla normativa antimafia, di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore;

- ii)* il reiterato inadempimento alle prescrizioni contrattuali, anche se non grave e/o sanzionato con l'applicazione delle penali di cui all'articolo 7;
 - iii)* ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto;
3. Dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno all'Agenzia.
4. In caso di recesso dell'Agenzia, il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, senza diritto al riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno per le prestazioni non ancora eseguite.

Articolo 11

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia - a mezzo posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, l'Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo raccomandata a.r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto e attivazione delle prestazioni), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (assicurazioni e cauzione definitiva), 14 (subappalto), 16 (riservatezza) 18 (Proprietà dei prodotti e della documentazione, titolarità delle opere dell'ingegno, utilizzo e sfruttamento), 19 (brevetti industriali e diritti d'autore) e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.
3. L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore -a mezzo posta elettronica certificata -, nei seguenti casi:
- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente Contratto;
 - b) qualora, a seguito delle verifiche di cui in premessa, fosse accertata la mancanza in capo anche ad una sola società costituente il Raggruppamento temporaneo d'impresa di uno o più requisiti di ordine generale;

- c) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 38 del D. lgs. n. 163/2006;
 - d) negli altri casi previsti nel presente Contratto.
4. In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
 5. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Agenzia di procedere all'esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.

Articolo 12

Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 117, commi 1, 2, 3 e 5 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 13

Assicurazioni e Cauzione definitiva

1. Il Fornitore terrà indenne l'Agenzia di qualsiasi danno possa derivare alla medesima Agenzia in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Al riguardo, il Fornitore dichiara di essere in possesso di apposita polizza a garanzia dei danni che possano derivare dall'esercizio delle attività di cui al presente contratto, con massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per danni alle persone e cose e per singolo sinistro, ed Euro 3.000.000,00 per anno, con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.
3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Agenzia e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
4. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dall'Agenzia - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta -iniziale ovvero sopravvenuta- inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).

5. La cauzione definitiva prestata dal Fornitore, ai sensi dell'art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro.
7. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.

Articolo 14 **Subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, ha dichiarato di affidare in subappalto, tutti i servizi oggetto dell'appalto in misura pari al 30% dell'importo massimo complessivo del presente Contratto.
2. A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere all'Agenzia la documentazione di cui all'art. 118, comma 2 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L'eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti dell'Agenzia per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente a quest'ultimo dalla Stazione appaltante, il quale sarà obbligato al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 38 del D. lgs. n. 163/2006.
7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Agenzia revocherà l'autorizzazione al subappalto.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Agenzia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 15

Oneri fiscali, spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Agenzia per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d'uso.

Articolo 16

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente art. da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento).
2. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
3. L'Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
4. Lo svolgimento delle attività dedotte nel contratto, implica inoltre un trattamento di dati personali di debitori iscritti a ruolo riferibili alle seguenti tipologie:

Caratteristiche del Soggetto [Dati Demografici, Dati Economici e Finanziari]

Identità del Soggetto [Identità Nazionali, Numero di Identificazione, Soggetto, Accesso Online e credenziali di Autenticazione, Identificativo Online, Nome della Persona, Identificativi Tecnologici, Telefonia]

Ubicazione del Soggetto [Appuntamenti, Programmi e Voci di Calendario, Ambiente del Soggetto (luogo d'appartenenza) e Ubicazione Fisica del Soggetto].

5. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.
6. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.
7. Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo il Fornitore assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.
8. Il Responsabile potrà trattare i dati personali di cui sopra soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.
9. In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con l'atto allegato al presente contratto, che ne costituisce parte integrante (all.4).

Articolo 18

Proprietà dei prodotti e della documentazione,

Titolarietà delle opere dell'ingegno, utilizzo e sfruttamento

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione anche formativo creato, inventato, predisposto o realizzato dal Fornitore o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Agenzia che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, l'utilizzo e la duplicazione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile, in favore dell'Agenzia.
2. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all'Agenzia tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Agenzia in eventuali

registri od elenchi pubblici.

3. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del Contratto è di esclusiva proprietà dell'Agenzia che ne potrà disporre liberamente e illimitatamente.
4. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà risolvere di diritto il Contratto.
5. Il software realizzato e/o personalizzato in esecuzione del Contratto è di proprietà dell'Agenzia a decorrere dal collaudo positivo del software medesimo; il Fornitore dovrà fornire il relativo codice sorgente e la documentazione delle applicazioni realizzate in esecuzione del Contratto.
6. Per l'eventuale software di base e applicativo fornito in esecuzione del Servizio, le relative licenze d'uso sono cedute o trasferite direttamente in capo all'Agenzia che ne sarà titolare; le licenze, tuttavia, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive ed evolutive, da parte dell'Agenzia e di terzi da questa autorizzati, le medesime licenze dovranno essere illimitate e trasferibili a terzi.
7. Restano esclusi dalla titolarità dell'Agenzia tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti utilizzati nell'esecuzione contrattuale, e procedure software preesistenti, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti.

Articolo 19

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità in ordine a quanto realizzato in esecuzione del Contratto nonché in conseguenza dell'uso di dispositivi, programmi software o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa di cui terzi ne siano titolari.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Agenzia un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
3. Resta sin d'ora inteso che qualora la pretesa azionata da terzi risulti fondata con sentenza, anche provvisoriamente esecutiva, l'Agenzia potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando l'obbligo del Fornitore di adoperarsi, sopportando i relativi oneri e spese, affinché l'Agenzia ottenga il diritto di continuare ad utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto.

Articolo 20

Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore si impegna ad informare l'Agenzia dell'evoluzione tecnologica dei servizi oggetto del presente Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi stessi.

2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dall'Agenzia.
3. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità della nuova caratteristica o funzionalità del servizio con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore potrà essere autorizzato ad effettuare la relativa modifica.

Articolo 21

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. L'Agenzia ha nominato quale Responsabile del procedimento il sig. Luciano Foti e quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto il sig. Maurizio Cereda.

Articolo 22

Responsabile di contratto per il Fornitore

1. Il Fornitore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto [REDACTED], la quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzata ad agire come principale referente con l'Agenzia.
2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
 - Cellulare [REDACTED];
 - Telefono [REDACTED];
 - Indirizzo di posta elettronica certificata [REDACTED].

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. Il responsabile di contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione dell'Agenzia coordinandosi con il medesimo.

Articolo 23

Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del Protocollo di legalità dell'Agenzia consultabile sul sito web www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello 231 e del Protocollo di legalità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 24

Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 25
Clausola finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

_____, lì

Il Fornitore

Agenzia delle entrate-Riscossione

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 7 (penali), art. 8 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 9 (recesso), art. 10 (recesso per giusta causa), art. 11 (risoluzione), art. 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 13 (assicurazioni e cauzione definitiva), art. 16 (riservatezza), Art. 18 (Proprietà dei prodotti e della documentazione, titolarità delle opere dell'ingegno, utilizzo e sfruttamento), art. 19 (brevetti industriali e diritti d'autore), art. 24 (foro competente).

_____, lì

Il Fornitore

Firmato digitalmente

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente.